

STATUTO della **SOCIETA' FRIULANA DI ARCHEOLOGIA**

Art. 1

Costituzione, denominazione e sede

- 1) È costituita, ai sensi della legge 11.08.1991 n. 266, l'Associazione di volontariato denominata "SOCIETÁ FRIULANA DI ARCHEOLOGIA-ORGANIZZAZIONE NON LUCRATIVA DI UTILITÁ SOCIALE", denominata in breve "SFA-ONLUS" senza fini di lucro con sede legale in Udine, c/o Civici Musei di Udine – Castello di Udine, e sede operativa c/o Torre di Porta Villalta, via Micesio 2, 33100 Udine.
- 2) La durata della SFA-ONLUS è illimitata.

Art. 2

Scopi e finalità

- 1) La SFA-ONLUS ispirandosi ai principi della solidarietà sociale persegue esclusivamente finalità di volontariato culturale nell'ambito del patrimonio archeologico, monumentale, artistico e dei beni culturali in genere della Repubblica Italiana e in particolar modo nell'ambito dei beni culturali della regione Friuli-Venezia Giulia, collaborando volontariamente con le autorità statali e locali preposte alla loro salvaguardia e valorizzazione.
- 2) In particolare per la realizzazione dello scopo prefisso e nell'intento di agire a favore di tutta la collettività, la SFA-ONLUS si propone di:
 - a) sensibilizzare l'opinione pubblica, in particolare i giovani e le scuole, ai problemi riguardanti la tutela e la valorizzazione del patrimonio culturale;
 - b) stimolare l'applicazione delle leggi vigenti, promuovere l'emanazione di norme legislative e provvedimenti amministrativi nazionali e regionali allo scopo di proteggere, accrescere e di favorirne la fruizione del patrimonio storico-archeologico ed in generale dei beni culturali italiano e regionale;
 - c) collaborare, anche attraverso la stipula di accordi e convenzioni, con altre onlus, associazioni, società, consorzi, enti pubblici e privati, fondazioni, istituti scolastici ed università che perseguono gli stessi fini in Italia e all'estero;
 - d) svolgere attività di ricerche archeologiche, nonché effettuare e promuovere attività di studio, catalogazione, inventariazione e restauro di beni culturali;
 - e) promuovere e svolgere attività di compilazione, pubblicazione ed edizione di riviste e notiziari, guide, monografie, collane tematiche, relazioni di ricerca, carte e

mappe, fotografie, disegni, audiovisivi, cd, dvd ed altri prodotti multimediali su materiali ed argomenti nell'ambito dei beni culturali;

f) promuovere ed organizzare incontri, progetti, corsi di formazione e di aggiornamento; stages lavorativi e di formazione per attività culturali e professionali inerenti i beni culturali.

3) Le attività di cui al comma precedente sono svolte dalla SFA-ONLUS prevalentemente tramite le prestazioni fornite dai propri soci.

L'attività degli aderenti deve intendersi prestata in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro ed esclusivo per fini di solidarietà.

Agli aderenti possono solo essere rimborsate dalla SFA-ONLUS le spese vive effettivamente sostenute per l'attività prestata, previa documentazione.

È vietato svolgere attività diverse da quelle sopra menzionate ad eccezione di quelle direttamente connesse.

È fatto obbligo di impiegare gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

È fatto divieto di distribuire anche in modo indiretto avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitali durante la vita dell'associazione salvo quanto previsto da norme vigenti.

Art. 3

Sezioni territoriali

1) La Sfa, oltre alla sede centrale, può strutturarsi in sezioni territoriali, qualora lo richiedano almeno 15 soci e ci siano adeguate condizioni strutturali ed organizzative.

2) Ogni sezione deve nominare al suo interno un comitato organizzativo ed un coordinatore che diventa proprio rappresentante all'interno del Consiglio Direttivo della Sfa.

3) Il funzionamento delle sezioni è regolamentato da un apposito regolamento approvato dall'Assemblea ordinaria dei soci.

Art. 4

Risorse economiche

1) La Sfa-onlus trae le risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento delle proprie attività da:

- a. patrimonio sociale;
- b. quote associative;
- c. contributi degli aderenti;
- d. contributi privati;
- e. contributi dello Stato, di enti e di istituzioni pubbliche;
- f. donazioni e lasciti testamentari;
- g. rimborsi derivanti da convenzioni;

h. entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali.

2) L'esercizio finanziario della Sfa-onlus ha inizio e termine rispettivamente il 1° gennaio e il 31 dicembre di ogni anno.

Al termine di ogni esercizio, entro il 15 gennaio il Consiglio Direttivo redige il bilancio e lo sottopone all'approvazione dell'Assemblea dei soci entro il mese di gennaio.

Art. 5

Soci

1) Il numero dei soci è illimitato. Può essere socio chiunque si impegni a contribuire alla realizzazione degli scopi della Sfa-onlus.

Art. 6

Categorie di soci

1) La Sfa-onlus è composta dalle seguenti categorie di soci:

a- soci onorari: chiunque, a giudizio del Consiglio Direttivo, abbia avuto particolari benemerienze nei confronti della SFA-onlus;

b- soci effettivi: chiunque voglia partecipare fattivamente alla vita della Sfa-onlus e contribuisca con pensiero ed attività alla realizzazione degli scopi sociali.

Art. 7

Criteri di ammissione ed esclusione dei soci

1) L'ammissione a socio, deliberata dal Consiglio Direttivo, è subordinata alla presentazione di apposita domanda scritta da parte degli interessati.

2) Il Consiglio Direttivo cura l'annotazione dei nuovi aderenti nel libro dei soci (dopo che gli stessi avranno versato la quota associativa stabilita per l'anno in corso).

3) Sull'eventuale reiezione della domanda di ammissione, il Consiglio Direttivo dispone insindacabilmente.

4) La qualifica di socio si perde:

a. per dimissioni da comunicarsi per iscritto al Consiglio Direttivo;

b. per mancato versamento della quota associativa entro i termini stabiliti dal Consiglio Direttivo;

c. per comportamento contrastante con gli scopi della Sfa;

d. per persistenti violazioni degli obblighi statutari.

- 5) Il socio receduto, decaduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate ad eccezione di quanto previsto dalle norme vigenti.
- 6) Il socio escluso per le motivazioni ai sensi dell'art. 4 comma C e D, può ricorrere al Consiglio Direttivo entro 30 giorni dalla comunicazione dell'avvenuta esclusione.

Art. 8

Doveri e diritti degli associati

- 1) I soci sono obbligati:
 - a. ad osservare il presente statuto, i regolamenti interni e le deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;
 - b. a mantenere sempre un comportamento conforme alle indicazioni ed ai principi ispiratori del presente statuto;
 - c. a versare la quota associativa di cui al precedente articolo (ad esclusione dei soci onorari).
- 2) I soci hanno diritto:
 - a. a partecipare a tutte le attività promosse dalla Sfa;
 - b. a partecipare all'Assemblea con diritto di voto;
 - c. ad accedere alle cariche associative.

Art. 9

Organi sociali

- 1) Sono organi della Sfa:
 - a. l'Assemblea dei soci;
 - b. il Consiglio Direttivo;
 - c. il Collegio dei Revisori Contabili

Art. 10

L'Assemblea

- 1) L'Assemblea è composta da tutti i soci e può essere ordinaria e straordinaria. Ogni associato potrà farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato con delega scritta. Ogni socio non può ricevere più di tre deleghe.
- 2) L'Assemblea ordinaria indirizza tutta l'attività dell'Associazione ed inoltre:
 - a. approva il bilancio finanziario preventivo e consuntivo relativamente ad ogni esercizio;
 - b. nomina i componenti del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Revisori Contabili;
 - c. ratifica l'eventuale regolamento interno e le sue variazioni;
 - d. ratifica l'entità della quota associativa annuale;
 - e. ratifica sull'apertura di sezioni territoriali.

- 3) L'Assemblea ordinaria viene convocata dal Presidente del Consiglio almeno una volta all'anno per l'approvazione dei bilanci ed ogni qualvolta lo stesso Presidente o almeno cinque membri del Consiglio Direttivo, o un decimo degli associati ne ravvisino l'opportunità.
- 4) L'Assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dello statuto; per l'approvazione di eventuali modifiche sarà necessaria la maggioranza qualificata dei due terzi dei soci presenti e rappresentati.
- 5) L'Assemblea ordinaria e quella straordinaria sono presiedute dal Presidente del Consiglio Direttivo o, in sua assenza, dal Vicepresidente e in assenza di entrambi da altro membro del Consiglio Direttivo.
Le convocazioni devono essere effettuate mediante avviso da inviare almeno otto giorni prima della data di riunione.
- 6) L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la metà più uno dei soci. In seconda convocazione l'Assemblea ordinaria è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati, mentre l'Assemblea straordinaria è validamente costituita al raggiungimento di un quorum pari ad un decimo degli associati.
- 7) Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria sono valide quando siano approvate dalla maggioranza dei presenti, eccezion fatta per la deliberazione riguardante l'eventuale scioglimento della Sfa e relativa devoluzione del patrimonio residuo che deve essere adottato con la presenza ed il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

Art. 11

Il Consiglio Direttivo

- 1) Il Consiglio Direttivo è formato da un numero di membri non inferiore a cinque e non superiore a undici nominati dall'Assemblea dei soci.
I membri del Consiglio Direttivo rimangono in carica tre anni e sono rieleggibili. Possono fare parte del Consiglio esclusivamente gli associati che abbiano compiuto la maggiore età.
Fanno parte di diritto del Consiglio Direttivo un coordinatore per ogni sezione territoriale esistente.
- 2) Nel caso in cui, per dimissioni o altra causa, uno dei componenti del Consiglio decada dall'incarico, il Consiglio Direttivo provvederà alla sua sostituzione nominando il primo tra i non eletti che rimane in carica fino allo scadere dell'intero Consiglio. Nel caso decada oltre la metà dei membri del Consiglio, l'Assemblea deve provvedere alla nomina di un nuovo Consiglio.
- 3) Il Consiglio nomina al suo interno un Presidente, due Vicepresidenti di cui uno Vicario e uno Ordinario, un Segretario e un Tesoriere.

- 4) Al Consiglio Direttivo spetta di:
 - a. curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;
 - b. predisporre il bilancio finanziario preventivo e consuntivo relativo ad ogni esercizio;
 - c. redigere i programmi e le attività sociali;
 - d. redigere il regolamento interno e quello delle sezioni territoriali;
 - e. nominare le cariche sociali e gli incarichi speciali;
 - f. deliberare sulle domande di nuove adesioni;
 - g. deliberare l'ammontare delle quote sociali;
 - h. provvedere agli affari di ordinaria e straordinaria amministrazione che non siano spettanti all'Assemblea dei soci.
- 5) Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o in caso di sua assenza dal Vicepresidente-Vicario e in assenza di entrambi dal Vicepresidente-Ordinario.
- 6) Il Consiglio Direttivo è convocato di regola ogni mese e ogni qualvolta il Presidente, o in sua vece il Vicepresidente-Vicario, lo ritenga opportuno, o quando almeno quattro dei componenti ne faccia richiesta. Assume le proprie deliberazioni con la presenza della maggioranza dei suoi membri ed il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti.
- 7) I verbali di ogni adunanza del Consiglio Direttivo, redatti a cura del Segretario e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto l'adunanza, vengono conservati agli atti presso la sede operativa.

Art. 12

Il Presidente

- 1) Il Presidente ha il compito di presiedere lo stesso nonché l'Assemblea dei soci.
- 2) Al Presidente è attribuita la rappresentanza della Sfa-onlus di fronte a terzi ed in giudizio. In caso di sua assenza o impedimento le sue funzioni spettano al Vicepresidente-Vicario.
- 3) Il Presidente cura l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo e in caso d'urgenza, ne assume i poteri chiedendo ratifica allo stesso, nell'adunanza immediatamente successiva, dei provvedimenti adottati.

Art. 13

Il Collegio dei Revisori Contabili

- 1) Il Collegio dei Revisori Contabili si compone di tre membri effettivi e due membri supplenti eletti dall'Assemblea dei soci. I Revisori durano in carica tre anni e sono rieleggibili. Al suo interno viene eletto il Presidente dei Revisori.

2) I Revisori Contabili esercitano le loro funzioni secondo le norme del Codice Civile in quanto applicabili.

3) Essi controllano la gestione amministrativa della Sfa nonché il rispetto delle norme dettate dal presente Statuto.

Art. 14

Gratuità delle cariche associative

1) Ogni carica associativa viene ricoperta a titolo gratuito salvo i rimborsi previsti per gli associati.

Art. 15

Norma finale

1) In caso di scioglimento della Sfa-onlus, il patrimonio verrà devoluto ad altre Organizzazioni operanti in identico o analogo settore come previsto dalle norme vigenti.

Art. 16

Rinvio

1) Per quanto non espressamente riportato in questo statuto si fa riferimento al Codice Civile e ad altre norme di legge vigenti.

2) Il presente statuto entra in vigore all'atto della sua registrazione presso gli organi competenti.

Udine, 15 gennaio 2005

Il Presidente

il Segretario